

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694: Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. (G. U. 16 maggio 1927).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e i successivi analoghi provvedimenti concernenti la concessione di indennità temporanee mensili al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 194 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395, che dà facoltà al Governo, quando ne riconosca la possibilità, in seguito al miglioramento della situazione economica, di disporre la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri, e stabilisce che la riduzione stessa debba avere applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare;

Visto l'art. 19 del R. D. 7 aprile 1925, n. 405, di approvazione del regolamento del personale ferroviario, che reca disposizione analoga a quella suindicata nei riguardi del personale medesimo;

Visto l'art. 6 della legge 25 giugno 1926, n. 1065, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1926-27, con il quale venne prorogata a tutto l'esercizio medesimo l'efficacia delle disposizioni, emanate in conseguenza della guerra, autorizzanti concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità e miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma e denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare in attività di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta, in relazione alle presenti condizioni economiche generali, la necessità e l'urgenza di procedere alla graduale abolizione delle competenze suddette;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle ferrovie e delle altre aziende aventi ordinamento autonomo, del cessato Commissariato dell'emigrazione, degli Economati generali dei benefici vacanti, degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno:

a) sono soppresse per il personale appartenente ai gradi dal 1° al 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) sono ridotte a quattro decimi per il personale dei gradi dal 5° al 7°, o con trattamento parificabile;

c) sono ridotte a sei decimi per il personale dei gradi dall'8° al 10°, o con trattamento parificabile;

d) sono ridotte a sette decimi per il personale dei gradi inferiori, per quello subalterno e per gli altri considerati dal predetto ordinamento, per i sottufficiali e militi del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, delle capitanerie di porto, degli altri corpi organizzati militarmente, nonchè per il personale operaio e il personale non di ruolo comunque denominato.

La parificazione del trattamento ai fini del presente articolo è determinata in base all'importo complessivo degli stipendi e supplementi di servizio attivo, ferme le parificazioni di gradi già stabilite.

Le diminuzioni di cui alla lettera *(d)* sono applicabili anche al personale salariato che fruisce di assegni a titolo di caro-viveri, regolati in relazione alla remunerazione locale della mano d'opera.

Agli effetti del presente articolo le indennità assegnate al personale avventizio sono valutate limitatamente all'importo di lire 100 per quello non avente famiglia a carico e di lire 135, più le quote supplementari, per quello con famiglia.

Il presente articolo si applica:

1°) al personale delle istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

2°) ai maestri elementari iscritti nei ruoli delle amministrazioni scolastiche regionali.

Art. 2. — Gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale in attività di servizio che, in aggiunta allo

stipendio, paga, retribuzione o altre competenze analoghe, non abbia diritto ad alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro-viveri, saranno ridotti di lire 25 mensili.

Tale riduzione si applica, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza od assicurativo e non può, in ogni caso, eccedere il ventesimo delle attuali competenze.

Art. 3. — L'aumento delle retribuzioni corrisposte ai titolari delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli uffici secondari, concesso col Regio decreto 31 marzo 1925, n. 361, è ridotto a due terzi.

Art. 4. — L'assegno supplementare di congrua che l'Amministrazione del fondo culto corrisponde al clero è ridotto in ragione di un ventesimo della congrua normale.

In ogni caso, la riduzione non potrà superare l'ammontare dell'assegno supplementare di congrua e resteranno immutati gli assegni per spese di culto spettanti in virtù delle norme vigenti.

La differenza eventualmente non compensata sarà ripetibile nei casi in cui i detti assegni dovessero subire aumenti per rettifiche di liquidazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assegni di congrua che si corrispondono dal Fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

In relazione alle disposizioni medesime sarà ridotto di un ventesimo il contributo dello Stato all'Amministrazione del fondo per il culto, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, nonché l'assegnazione stabilita dall'articolo 4 del decreto stesso per assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna.

Art. 5. — I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal ministro per le finanze nei modi ed agli effetti stabiliti dall'articolo 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo predetto.

Art. 6. — Con separato provvedimento saranno adottate disposizioni per l'estensione delle norme contenute nel presente decreto al personale dipendente dagli enti autarchici.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dal presente decreto.

Questo decreto ha vigore dal 1° giugno 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto 14 aprile 1927, n. 701: Uso di uno speciale distintivo per i funzionari diplomatici e consolari all'estero, e per i commissari consolari e gli interpreti di 1ª categoria che hanno ottenuta la promozione straordinaria per merito di guerra. (G. U. 19 maggio 1927).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 novembre 1857; 18 settembre e 9 novembre 1862; 10 gennaio 1864; 27 gennaio 1865; 9 settembre 1902 e 11 maggio 1905;

Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1859, 13 giugno 1866, e 14 gennaio 1926 con i quali venivano stabilite le divise dei Regi agenti diplomatici e consolari all'estero, dei commissari consolari e degli interpreti di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I funzionari diplomatici e consolari all'estero, i commissari consolari e gli interpreti di 1ª categoria che hanno ottenuto la promozione straordinaria per merito di guerra sono autorizzati ad apporre sulla propria uniforme al disopra delle decorazioni o dei relativi nastri una Corona Reale sovrapposta a due spade.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Legge 2 giugno 1927, n. 861: Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare (*G. U.*, 13 giugno 1927, n. 136).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Per il periodo di un anno, a decorrere dalla data della presente legge, è autorizzata eccezionalmente la ammissione nel ruolo consolare fino al grado 5° incluso, compresi posti di volontario, di persone estranee al ruolo stesso, che, a giudizio insindacabile del Ministro per gli affari esteri, hanno i requisiti e la preparazione necessaria per le funzioni consolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Legge 2 giugno 1927, n. 862: Ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (*G. U.*, 13 giugno 1927, n. 136).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I ruoli della carriera diplomatico-consolare sono stabiliti secondo risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2. — Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si potrà essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 240;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30;

c) essere stato dichiarato abile al servizio militare. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata da Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito attestato di licenza degli Istituti cui in virtù di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari; nonchè coloro che abbiano conseguito presso Istituti militari titolo equipollente ai gradi finali accademici.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio della Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.

Le modalità e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.

I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualità saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali della Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sarà definitivo.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi nè a indennità di sorta.

Art. 3. — Per la nomina a 1° segretario di legazione (grado 7°) verranno banditi concorsi per titoli speciali di servizio e per esami fra i consoli di 2^a classe. Potranno essere ammessi a tali concorsi

per determinazione del Ministro degli affari esteri, sempre dietro parere favorevole della Commissione di avanzamento, unicamente quei funzionari che abbiano durante la loro carriera prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso uffici consolari all'estero. Agli effetti di questa disposizione non costituisce interruzione di servizio il tempo passato in regolare congedo nè il tempo dei viaggi pei trasferimenti da un consolato all'altro.

La promozione a console di 1^a classe, salvo che avvenga per meriti singolari e col voto unanime della Commissione di avanzamento, sarà effettuata in base a concorso per titoli speciali di servizio e per esame.

I funzionari che partecipando ad uno dei suddetti concorsi non vi abbiano conseguito l'idoneità, non potranno essere ammessi a concorsi per lo stesso ruolo.

Le modalità e i programmi dei concorsi di cui al presente articolo saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 4. — A disimpegnare le funzioni di segretario di legazione saranno destinati presso i Regi uffici diplomatici, consoli di seconda e di terza classe e vice-consoli.

Le funzioni di addetto di legazione saranno affidate agli addetti consolari.

Art. 5. — Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare, salvo il disposto dell'articolo 3, saranno effettuate esclusivamente a scelta, sulla base del merito comparativo, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore al 5^o, e dietro parere favorevole, per gli altri, di una Commissione di avanzamento composta dal Ministro o Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, presidente, dal direttore generale del personale, da due funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario e da due di grado non inferiore a quello di console generale di 2^a classe.

Art. 6. — Per la promozione al grado di ministro plenipotenziario di 2^a classe e di console generale di 1^a classe i funzionari dovranno avere un'anzianità complessiva pari a due anni per ciascuno dei gradi inferiori. A tale limite potrà derogarsi solo nel caso di promozione per meriti singolari, la quale non potrà avere luogo se non col voto unanime della Commissione di avanzamento.

Art. 7. — Per tutti i giudizi inerenti alla concessione degli aumenti periodici degli stipendi ai funzionari della carriera diplomatico-consolare sarà competente la Commissione di avanzamento.

Art. 8. — Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari della carriera diplomatico-consolare tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

Art. 9. — Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sarà corrisposta un'indennità per spese di rappresentanza pari alla metà dello stipendio.

Analogo indennità ridotta al terzo dello stipendio verrà corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.

Art. 10. — Il Sottosegretario di Stato, sotto l'alta direzione del Ministro, è preposto al coordinamento e alla trattazione degli affari, alla disciplina e al funzionamento degli uffici e servizi dipendenti dall'Amministrazione.

Art. 11. — Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato per talune residenze di quattro o sei dodicesimi, a seconda della distanza dalla Patria e dei disagi, delle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta in residenze lontane o disabitate.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di tali residenze.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie sopra accennate, sarà fatta per decreto Ministeriale. A parità di classificazione di merito e sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti, saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato lodevole servizio nelle residenze di cui sopra.

Art. 12. — Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà o per decisione del Ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle loro funzioni.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potrà eccedere un anno.

Tale periodo può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che venga altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poscia in disponibilità.

Art. 13. — Gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi all'estero non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano o moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Art. 14. — Dieci dei posti di ministro plenipotenziario di 1^a classe sono riservati ai consoli generali.

In relazione a ciò, presso altrettanti consolati generali potranno essere destinati ministri plenipotenziari di 1^a classe.

Art. 15. — È vietato il conferimento di titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione di servizio, giusta l'articolo 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

È vietato parimenti il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Coloro che in atto hanno incarichi ed accreditamenti di tale genere cessano da essi.

Art. 16. — Sono abrogati i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2803, 10 gennaio 1924, n. 26, 24 gennaio 1924, n. 101, 28 febbraio 1924, n. 328, 20 marzo 1923, n. 384, e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 17. — Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari transitorie per l'applicazione delle disposizioni della presente legge all'attuale personale diplomatico e consolare e per la sistemazione del detto personale nei nuovi ruoli.

Art. 18. — È autorizzata la graduale istituzione di quaranta nuovi uffici consolari, secondo le risultanze delle accertate necessità dei nostri interessi all'estero.

TABELLA A.

RUOLI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE.

(Gruppo A).

| Grado | | Grado | |
|--|-------|---|-------|
| 2 ^o Ambasciatori . . . | N. 14 | — | — |
| 3 ^o Inviati straordinari e Ministri plenipo- tenziari di 1 ^a classe. | » 24 | 4 ^o Consoli generali di 1 ^a classe | N. 20 |
| 4 ^o Inviati straordinari e Ministri plenipo- tenziari di 2 ^a classe. | » 31 | 5 ^o Consoli generali di 2 ^a classe | » 20 |
| 5 ^o Consiglieri di lega- zione | » 20 | 6 ^o Consoli di 1 ^a classe. | » 40 |
| 6 ^o Primi segretari di legazione di 1 ^a classe. | » 30 | 7 ^o Consoli di 2 ^a classe. | » 60 |
| 7 ^o Primi segretari di legazione di 2 ^a classe. | » 30 | | |

Grado

| | | |
|---|----|----|
| 8° Consoli di 3 ^a classe | N. | 50 |
| 9° Vice Consoli di 1 ^a classe | » | 45 |
| 10° Vice Consoli di 2 ^a classe | » | 36 |
| 11° Addetti consolari | » | 40 |
| Volontari | » | — |
| Consoli giudici | » | 3 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ATTI PARLAMENTARI

SENATO DEL REGNO - LEGISLATURA XXVII - 1^a SESSIONE 1924-27

Relazione della Commissione delle Finanze sul disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze nella tornata del 4 aprile 1927 - Anno V - Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928.

.....

II. — IL BILANCIO DELL'EMIGRAZIONE.

Onorevoli senatori. Sarà breve l'esame nostro poichè fu lungo lo studio nelle ultime relazioni della Commissione.

Il bilancio dell'Emigrazione era un tempo autonomo, e veniva a voi « come documento separato », presentato all'esame e al voto dei due rami del Parlamento. Poi fu, ed è, un allegato al Ministero degli affari esteri, come gestione separata ed annessa.

Ed ora è stato abolito col Regio Decreto recente, e sostituito da una *Direzione Generale degli italiani all'estero*, di cui si aspetta l'ordinamento concreto. Qui abbiamo il bilancio.

È una caratteristica della Contabilità di Stato nostra codesta delle *Gestioni annesse ai bilanci e separate*.

Giova ricordare — come notizia generale — che si hanno oggi le seguenti gestioni autonome:

| | | |
|--|----|------------------|
| 1 ^o) Azienda autonoma delle poste e telegrafi | L. | 1,031,581,200.— |
| 2 ^o) Azienda di Stato per i servizi telefonici | » | 204,786,755.76 |
| 3 ^o) Ferrovie dello Stato. | » | 13,834,679,000.— |
| 4 ^o) Fondo per il culto | » | 107,336,510.— |
| 5 ^o) Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma | » | 2,921,100.— |
| 6 ^o) Economiati generali dei benefici vacanti | » | 14,805,397.62 |
| 7 ^o) Archivi notarili del Regno. | » | 11,226,550.— |

| | | |
|--|----|--------------|
| 8°) <i>Ferrovie della Tripolitania</i> | L. | 4,190,000.— |
| <i>Ferrovie della Cirenaica.</i> | » | 3,980,000.— |
| <i>Ferrovie dell'Eritrea</i> | » | 6,090,000.— |
| <i>Ferrovie della Somalia</i> | » | 1,930,000.— |
| 9°) <i>Fondo « Massa » Regia Guardia</i> | | |
| <i>finanza</i> | » | 52,460,037.— |
| 10°) <i>Azienda Demanio forestale</i> | » | 33,344,000.— |

Il Fondo dell'emigrazione (istituito con la legge del 1901) ha ormai compiuto e festeggiato i suoi 25 anni di lavoro efficace, con una bella pubblicazione che riassume le fatiche e i risultati.

Le previsioni per l'esercizio 1927-28 sono:

| | | |
|------------------------------------|----|------------|
| <i>Entrate effettive</i> | L. | 19,937,500 |
| <i>Spese effettive.</i> | » | 19,532,500 |
| <hr/> | | <hr/> |
| Avanzo effettivo | L. | 405,000 |

L'Azienda non era più autonoma, come fu in origine: essa oggi rappresenta uno spediente, o una forma, tecnico finanziaria, o magari un metodo di contabilità, per mantenere una correlazione distinta tra le spese dei servizi dell'emigrazione e il prodotto di tasse speciali gravanti sugli emigranti. Ma ora cessa.

Le spese di tutela e assistenza (così si volle nel 1901) dovevano essere sostenute dagli stessi emigranti: il bilancio speciale era sottoposto all'esame del Parlamento e al sindacato della Corte dei Conti.

Le spese potranno ora essere elencate in speciali capitoli del bilancio degli Affari esteri, ma le entrate dovranno passare nei capitoli del Ministero delle finanze (*Entrata*)? Non è ancora stabilito il metodo.

Si segui, in origine, il sistema dei vecchi comuni e più specialmente quello tanto notevole, degno di studio, della contabilità di Stato della Repubblica di Venezia, studio così caro al compianto illustre collega nostro, cui si deve l'idea del Fondo dell'emigrazione, Luigi Luzzatti. Alla memoria dell'insigne maestro e geniale poligrafo, e illustre parlamentare, rivolgiamo da queste pagine un saluto reverente, pieno di affetto e di rimpianto.

Il Fondo per l'emigrazione provvide per 25 anni di vita alle spese con la tassa speciale su gli emigranti e formò un patrimonio, che doveva essere destinato al bene degli emigranti.

È stata ora decretata la riforma e l'abolizione del Commissariato: e la Commissione, in attesa del nuovo ordinamento, si ferma all'esame dei capitoli come sono nel bilancio.

LE CIFRE.

L'avanzo complessivo di lire 420,000, iscritto negli appositi capitoli, viene a costituire il *Fondo di riserva* per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine.

Da un confronto tra la previsione della entrata dell'esercizio 1927-28 e quella dell'esercizio 1926-27, emerge un aumento di lire 3,850,000 nelle entrate effettive ordinarie e straordinarie, e di lire 10,000,000 nelle entrate per movimento di capitali.

I risultati del bilancio si riassumono quindi come appresso:

Entrata:

| | | | |
|---------------------------------|----|------------|---------------|
| Entrate effettive | L. | 19,937,500 | |
| Movimento di capitali | » | 10,017,500 | |
| | | <hr/> | L. 29,955,050 |

Spesa:

| | | | |
|---------------------------------|----|------------|---------------|
| Spese effettive | L. | 19,532,500 | |
| Movimento di capitali | » | 10,017,550 | |
| Fondi di riserva | » | 420,000 | |
| | | <hr/> | L. 29,955,050 |

Il bilancio si chiude così in pareggio; laonde l'Amministrazione può svolgere un programma molto accurato per l'assistenza degli emigranti tanto all'interno quanto all'estero. Tutte le spese per l'emigrazione sono sostenute dalle gestione passiva del Fondo, perciò nessun altro aggravio si ripercuote sui bilanci degli altri Ministeri.

La legge del 1901 aveva posto, si disse, come base della sua azione che tutti i servizi attinenti all'emigrazione venissero delegati a un organo unico di coordinamento e di concentramento che fu denominato Commissariato generale. Per conseguenza tutte le spese relative furono anch'esse concentrate nella gestione passiva del Fondo, che, a sua volta, è alimentata esclusivamente dai proventi derivanti dal fenomeno emigratorio. Si attende il *nuovo ordinamento* annunziato dal recente Regio Decreto.

La relazione Torre alla Camera esamina alcuni gruppi di queste spese e li mette in rapporto con l'attività cui esse provvedono.

NUOVI COMPITI.

Un grande sviluppo (risulta) si è dato in questi ultimissimi anni alla istruzione tecnica emigranti rispondendo, in tale modo, a voti di studiosi e di filantropi, desideranti che i nostri emigranti partissero dai porti italiani con capacità di lavoro.

Si inizia ora un esperimento nuovo, quello, cioè, di completare i corsi professionali con laboratori-scuola e con piccole aziende modello, che metteranno gli allievi sul terreno della produzione diretta e della assunzione di lavori in proprio, che segna un ulteriore passo dalla valorizzazione degli emigranti alla loro indipendenza economica. Si mira dunque a costituire schiere di ottime maestranze, che contribuiranno a rinverdire la gloriosa tradizione dell'artigianato italiano.

E, data la legge, fu buona l'opera fatta per costruire o preparare *Ricoveri per emigranti*, e non solo nei grandi porti.

La realizzazione del programma importa però maggiori spese, ove si consideri che non solo a Napoli e Genova, ma anche negli altri porti (Palermo, Messina e Trieste) e nei principali luoghi di frontiera, conviene dare il maggiore impulso alla costruzione dei ricoveri, per rendere completa e generale questa degna provvidenza a favore dei nostri emigranti.

E pertanto, nel bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio in corso, è stato convenientemente aumentato lo stanziamento di questi capitali, fino alla somma di lire 6,000,000, la quale consentirà di far fronte alle varie spese, che secondo il piano prefisso e le pratiche in corso si prevedono necessarie nell'esercizio.

Intanto si è proceduto all'acquisto pel prezzo di lire 250,000 di un ampio fabbricato in Livorno in località prossima al porto, di proprietà di quell'Amministrazione ospitaliera. Era necessario assicurare a Livorno, divenuto importante luogo d'imbarco per gli emigranti diretti verso la Corsica e verso le regioni meridionali della Francia, il regolare funzionamento dei servizi dell'emigrazione e di assistenza sanitaria agli emigranti.

Il prossimo esercizio finanziario, segnerà certamente un gran passo nell'assetto definitivo dei ricoveri: a Bardonecchia come a Ventimiglia ed a Mestre, a Genova, come a Livorno, a Napoli e Messina e Palermo. Per questo, si è trovato opportuno proporre nell'esercizio 1927-28 un ulteriore aumento dello stanziamento portandolo alla somma di lire 8,000,000 che si ritiene adeguata al bisogno.

Intanto, secondo un programma tracciato negli ultimi anni e rigidamente eseguito, nell'attesa di dare agli emigranti asilo e protezione adatti in apposite Case, si è migliorato il loro ricovero in alberghi requisiti e controllati.

A Napoli, l'albergo requisito fu ancora migliorato con nuove costruzioni e più perfezionati assetti: ora esso è capace di 550 letti, possiede bagni, doccie, ed è in piena efficienza. Sotto la continua sorveglianza del personale dell'emigrazione, furono alloggiati in questo albergo, durante il 1926, 45,253 emigranti, oltre i 4,409 alloggiati nella stazione di bonifica e i 9,451 alloggiati negli alberghi autorizzati. Questi alberghi, collocati nei pressi delle stazioni, sor-

vegliati continuamente, sono tenuti a non accogliere che i soli emigranti e i parenti che li accompagnano al luogo di imbarco. Nuove migliorie, sempre in Napoli, furono pure apportate alla stazione di bonifica, in Via Garibaldi, e furono dati nuovi colpi alle vecchie formazioni parassitarie, sostituendo le così dette guide degli emigranti con appositi agenti dell'emigrazione.

A Genova continua a funzionare la Casa requisita, risultante dalla unione dei due alberghi Nizza e Colombo, dove hanno sede i locali per la bonifica, disinfezione e disinfetazione. Anche questo stabilimento, sotto la diretta e continua sorveglianza di un ufficiale medico superiore, ha avuto notevoli migliorie dal punto di vista igienico. Nel 1926 vi furono ospitati 44,179 emigranti.

A Trieste funziona la pensione Cosulich, alla quale pure furono apportate varie e notevoli migliorie.

LA DIFESA DELLA NAZIONALITÀ.

Problema grave e antico è pure quello della difesa della nazionalità. Questa è opera delicatamente politica, e è azione che spetta al Ministero. Nota la relazione alla Camera:

« L'Italia, come paese di emigrazione, ha l'evidente interesse di resistere, per quanto è possibile, alla snazionalizzazione dei suoi emigrati. L'azione intesa a mantenere l'italianità degli emigrati e dei loro figli, se vuol essere realistica, non può per altro prescindere dal tener conto delle speciali situazioni in cui le leggi dei paesi di immigrazione pongono i nostri connazionali. A questo opportuno senso realistico si è ispirata la legge 25 marzo 1926, n. 551, sulla « leva all'estero », che pur attenuando gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei riguardi degli italiani residenti all'estero e particolarmente di coloro che nati all'estero sono anche cittadini del paese di nascita, avrà l'effetto di rinsaldare, anzichè di diminuire, l'italianità delle nostre colonie d'oltre oceano. A questo riguardo, il Governo nazionale non manca di considerare anche la possibilità di stipulare, con i paesi transoceanici, speciali accordi informati a criteri analoghi a quelli di un recente accordo franco-argentino circa l'adempimento degli obblighi militari da parte degli individui nati in uno dei due paesi ed aventi contemporaneamente la cittadinanza dell'uno *iure soli* e dell'altro *iure sanguinis*.

Al medesimo criterio realistico è informato il disegno di legge, già approvato dal Senato, col quale si modifica l'articolo 9 della vigente legge sulla cittadinanza nel senso di facilitare il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'abbiano perduta per effetto dell'acquisto di una cittadinanza straniera.

Occorre far fronte nel miglior modo alle tendenze delle quali si è parlato, adeguando l'opera di assistenza e di protezione dell'emigranti.

grante ai nuovi atteggiamenti della politica di immigrazione. Ed è anche indispensabile di dare a quest'opera un ritmo conforme alle nuove caratteristiche della vita nazionale ed una decisa impronta realizzatrice e valorizzatrice del sentimento e della stirpe italiana ».

DATI E CARATTERI DELL'EMIGRAZIONE.

Dopo il diffuso esame che dei singoli problemi dell'emigrazione abbiamo fatto nelle passate relazioni e dopo pubblicati di recente i notevoli volumi statistici, poche notizie basteranno quest'anno a tale argomento.

Com'è noto, il volume dell'emigrazione, nel 1926, ha subito una diminuzione di 38.476 espatri, rispetto all'anno precedente.

Esso è rimasto tuttavia cospicuo, con ben 283.442 espatri. È diminuita di 43.230 espatri l'emigrazione continentale, è invece aumentata di 4.754 espatri quella transoceanica. È questa la conseguenza della diminuita ricettività del mercato di lavoro francese, che negli ultimi anni aveva costituito per la nostra mano d'opera uno sbocco largamente compensatore delle difficoltà degli altri mercati di lavoro medio-europei.

Tuttavia la Francia ha raccolto, nel 1926, 132.668 emigranti italiani; segue a molta distanza, con 15.459 emigranti italiani, la Svizzera. Dei mercati transoceanici, viene ancora in prima linea l'Argentina, con 60.362 immigranti italiani, e a molta distanza gli Stati Uniti e il Brasile.

Un'osservazione è doveroso fare; che, cioè, le correnti emigratorie italiane vanno prendendo un assetto e una fisionomia maggiormente utili alla stessa emigrazione e agli interessi della Madre-patria. Alla caotica o disordinata fuoruscita di figli di nostra gente, che mentre lasciavano inaridire all'interno le nostre possibilità di lavoro, erano all'estero non sempre bene accolti e disimpegnavano i mestieri più umili, si sono oggi sostituite - a tacere dello sviluppo di lavori utili all'interno - correnti ben regolate e ben avviate di emigrazione.

Queste sono composte, non più di manovali e di contadini inqualificati, ma di lavoratori padroni di un mestiere qualificato: i quali sono richiesti e ricercati all'estero, anche in difficili condizioni del mercato di lavoro, come sono ad esempio quelle attuali della Francia, perchè, a differenza di altra mano d'opera straniera, danno un contributo apprezzato alla economia produttiva dei paesi dove si recano.

LA PREPARAZIONE DELL'EMIGRANTE.

Al miglioramento della composizione qualitativa della nostra emigrazione il Governo nazionale, a mezzo del Commissariato generale dell'emigrazione, ha dedicato, durante l'anno testè chiuso, un

più vasto programma di preparazione professionale, inquadrato sempre meglio nel piano della valorizzazione, e della espansione insieme, delle masse emigratorie. Espressione di questa opera tanto opportuna « di qualificazione professionale » dei candidati all'espatrio si ha nell'attività delle scuole professionali aperte nell'anno: 214 scuole, con 7455 allievi. Schiere di ottime maestranze, che contribuiscono all'interno a rinverdire la gloriosa tradizione dell'artigianato italiano, si sparpaglieranno pel mondo a dare esempio della abilità tecnica e dell'innato senso artistico dei nostri lavoratori.

Nel secondo semestre del 1926 fu preparato il nuovo programma per l'anno 1926-27, che si è iniziato con l'apertura di numerosi corsi e continuerà a svolgersi intenso con una particolarità notevole, la graduale sostituzione dei corsi professionali con laboratori-scuola e piccole aziende modello, che porranno gli allievi sul terreno della produzione diretta e dell'assunzione di lavori in proprio, che sono l'ulteriore passo della valorizzazione dell'emigrante alla sua indipendenza economica.

Dato il programma che il Commissariato aveva disposto, in quest'anno scolastico 1926-27 si avranno:

Corsi d'igiene e di nozioni emigratorie;

Corsi prevalentemente tecnici, che preparano i nostri lavoratori ad un mestiere o ad un'arte (artigianato);

Laboratori, che mirano alla produzione e, nel contempo, all'addestramento di un artigianato professionale ed economicamente indipendente.

I corsi per l'insegnamento femminile, tendono a preparare alle famiglie emigranti figlie e mogli che meglio curino l'igiene della casa e della prole, salvaguardando altresì il decoro nazionale fra gente straniera, e forniscono alla donna italiana che espatria vedute più chiare, su quella che deve essere la direzione della casa e della economia domestica.

I corsi tecnici hanno un duplice scopo: abilitare all'esercizio di un mestiere uomini e donne che non ne avevano alcuno; perfezionare nel mestiere o nell'arte loro, o in altra affine, operai tecnicamente non « finiti ».

Si opera ancora su ridotta scala, — e ridotta non solo a causa dei mezzi limitati, ma perchè ogni opera di tal genere va svolta per gradi, — chè il perfezionamento e lo sviluppo non possono ottenersi che a costo di una giornaliera esperienza.

L'anno scorso le scuole furono molte, perchè si volle, nella prima applicazione del piano educativo, estendere quanto più possibile il beneficio dell'insegnamento.

Riassumendo: qualità più che quantità; e sviluppo completo del ciclo economico professionale dei corsi.

Una somma di lire 235,100 dovrebbe impiegarsi nei prossimi mesi, nell'apertura ed esercizio di corsi di minatori, cementisti,

tinteggiatori e verniciatori dei metalli, stradini, ecc., corsi di cui gli studi sono già ultimati e che saranno aperti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Istria, Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

In questi corsi, mentre si vuole beneficiare, come si è detto, le regioni e le popolazioni più bisognose, insieme si cerca di mettere in valore anche la materia. L'utilizzazione, fra l'altro, di legni poveri (finora destinati a bruciare) per la fabbricazione del mobilio di varie specie che viene costruito da giovani allievi; piante tessili, ignorate o scarsamente usate, come la ginestra, per la fabbricazione di tele comuni, e persino di stoffe da arredamento, ripetenti i tipi più pregiati dei tessuti dell'arte antica. Insomma: cura speciale per trarre, con poca spesa, il massimo risultato possibile dall'uomo e dalla materia, mirando anche all'incremento della ricchezza nazionale.

Ma la tutela della nostra emigrazione o degli *italiani che lavorano all'estero* non può farsi per la sola volontà dello Stato: occorrono accordi con altri Stati, e così altri problemi sopravvengono.

ACCORDI DI EMIGRAZIONE E DI LAVORO.

È questo uno dei temi più studiati e curati dal Governo nazionale che dà opera diligente ed assidua in questo grave assunto, bene rispondente ai bisogni della civiltà moderna.

Esso ricerca assiduamente le migliori applicazioni degli accordi già conchiusi mentre si tentano le vie nuove. Così:

1°) *Svizzera*. — Essendosi da parte dell'Italia e della Svizzera ratificata la Convenzione internazionale di Washington sulla disoccupazione, si propose al Governo svizzero di addivenire ad una dichiarazione, che, in esecuzione dell'impiego previsto dall'articolo 3 della Convenzione predetta, riconoscesse formalmente l'egualianza di trattamento coi nazionali a favore dei lavoratori italiani in Svizzera e degli svizzeri in Italia per ciò che concerne i benefici dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il Consiglio federale svizzero deliberò di aderire alla proposta italiana, e la dichiarazione è stata recentemente firmata a Roma dal ministro degli affari esteri e dal ministro svizzero.

2°) *Germania*. — Fin dal 1922 vennero intraprese col Governo germanico le trattative per la conclusione di un trattato di lavoro, nel quale sarebbero anche regolate, con criteri meglio rispondenti allo stato attuale della legislazione nei due paesi, le questioni relative alle assicurazioni sociali, che nella Convenzione del 1912 furono regolate in maniera che ora appare inadeguata. Saranno riprese le trattative per arrivare ad un accordo di più ampia portata.

30) *Convenzione internazionale sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.* — Il 15 dicembre 1926 venne presentato alla Camera un disegno di legge per dare esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eguaglianza di trattamento in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella 7ª sessione (1925). Nella relazione che accompagna tale disegno di legge, sono esposte le ragioni che consigliano di ratificare la Convenzione predetta la quale, mentre non importa alcuna modificazione alla legislazione interna italiana già informata al principio dell'assoluta ed incondizionata parificazione degli stranieri ai nazionali, verrà ad accrescere la protezione internazionale dei lavoratori italiani all'estero. La Camera approvò.

Un nuovo progetto di Convenzione interessante la protezione del lavoratore che emigra è stato approvato, dalla 8ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro, nel maggio scorso. Esso non risponde pienamente alle mire del Governo italiano esposte nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e nel proporre l'argomento alla Conferenza. Tuttavia, trattandosi di un argomento che tocca da vicino la protezione dell'emigrante — la semplificazione del servizio di assistenza degli emigranti a bordo dei piroscafi — si è riusciti a far riaffermare almeno la necessità che l'Organizzazione internazionale del lavoro si occupi particolarmente della tutela del lavoratore nei paesi esteri.

UNA PREVISIONE.

L'abolizione del Commissariato come specifica « tutela degli emigranti » fa ricordare le parole di Giovanni Pascoli nel suo discorso *La grande proletaria si è mossa*, che suscitò tanta eco di consensi e tanta commozione anche fra i soldati e gli operai nostri.

Disse il poeta:

« Prima Essa mandava altrove i suoi lavoratori, che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava fuori oltre Alpi, oltre mare a tagliare istmi, a forar monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavare carbone, a scentrar selve, a disoddar campi, a iniziare culture, a erigere edifizii, ad animare officine, a scalpellar pietre, a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora; ad aprire vie all'inaccessibile, a costruire città dove era la selva vergine, a piantar pometi, agrumeti, vigneti dove era il deserto, e a pulire scarpe al canto della strada.

« Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d'Italia, e più ne aveva bisogno, e meno mostrava di averne ».

Il Commissariato provvide da prima alla tutela dei lavoratori che emigravano.

Il Pascoli pensò che la spedizione di Africa potesse dare ai lavoratori, una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale guardano come sentinelle avanzate, piccole isole nostre, verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande, una vasta regione che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole di acque e di messi e verdeggiante di alberi e giardini.

« Là i lavoratori saranno non l'opre mal pagate, mal pregiate, mal nomate degli stranieri, ma nel senso più alto e forte delle parole, agricoltori *sul suo*, e lavoreranno sempre vedendo in alto dall'immenso ».

La visione del poeta va ora verso realizzazione, non facile e assai costosa, ma (per quanto ormai si vede e si riconosce) possibile e bene auspicata. Chi visitò Tripoli e la recente esposizione ne ebbe chiare prove.

Il Governo Nazionale Fascista vuol tutelare l'italianità dovunque si trovi, e si avvii, e considerare in ogni individuo l'italiano consapevole, e non più l'emigrante bisognoso di aiuto.

La vostra Commissione non può non augurare felici risultati alla iniziata riforma.

LO STATO CORPORATIVO.

La spinta dell'Italia — specialmente interessata alla estensione della tutela internazionale del lavoro — è riuscita a realizzare, con chiare visioni e con ferme decisioni, risultati già notevoli; e continuerà, perchè di altri problemi maturi per accordi internazionali in materia d'emigrazione si occupi l'Organizzazione internazionale del lavoro. Il Comitato permanente della Conferenza internazionale dell'emigrazione, che fu convocata a Roma nel 1924 dal Capo del Governo, Primo Ministro, e con felici risultati, sta spingendo i lavori per la convocazione di una seconda Conferenza che avrà prossimamente luogo a Cuba.

Un ardito passo è stato fatto da noi. La promulgazione della *Carta del lavoro* e la costituzione dello *Stato corporativo*, mostrano il nuovo assetto sociale economico che il Capo del Governo vuole genialmente dare all'Italia, e lo sforzo mirabile per tutelare in confortante armonia i diritti e i doveri del lavoro; e l'opera di quanti col lavoro e col capitale contribuiscono alla produzione e alla formazione della ricchezza. Non lotta di classe; ma cooperazione consapevole di classi.

L'esperimento nuovo ed ardito, che non resuscita le antiche corporazioni — abolite dal Turgot in un mirabile documento di sapienza e di eloquenza politica e poi costituite e ordinate da Colbert, e abbattute dalla Rivoluzione francese, gelosa ed estrema tutrice dei diritti dell'individuo, — ma con forme nuove e nuove magistrature

e gerarchie, vuol dare al lavoro e alla produzione, nei loro elementi fondamentali, nei loro coefficienti, nella forza della mano, dell'ingegno e del capitale, un equilibrio stabile, e mantenerli nell'armonia e nella concordia che è elemento di vita, di azione e di progresso.

Sindacato e Corporazioni tutelano e proteggono diritti e doveri: ora contrasti aspri e dannosi sono vietati; magistrature competenti e nuove sono costituite ed intervengono a giudicare dei problemi del lavoro e dei contrasti per ristabilire l'armonia del lavoro necessaria alla produzione e alla economia nazionale.

[CONCLUSIONE.

Onorevoli signori senatori. La vostra Commissione di finanza vi propone unanime di dar voto favorevole al bilancio. Un eloquente discorso dell'onorevole sottosegretario di Stato ne ha illustrato le cifre e i propositi forti e nuovi che animano e guidano l'opera illuminata del Capo del Governo e Ministro degli affari esteri. Il mondo civile guarda con attenzione e con ammirazione i nobili e geniali tentativi d'Italia, ne segue la legislazione all'interno e nota (nella civile vita della nazione) la tranquillità del lavoro, e lo sforzo tenace e armonico nella produzione, nella rinnovazione, nella valorizzazione di tutte le sue forze e fino nella fioritura di energie e di audacie di singoli che suscitano l'universale entusiasmo. E guarda pure alla politica estera che — guidata dal Capo del Governo e Primo Ministro, con forza, con tenacia, con passione di italianità — vigila su tutti i problemi, sempre nuovi e difficili, che rispetta i diritti altrui, ma vuole e sa far rispettare i propri, che cerca e stringe accordi con le altre Potenze per evitare cause di conflitti, di sospetti, di malintesi; che domanda infine per la più grande Italia il suo posto nel mondo e per i suoi figli che crescono, e dovranno portare sotto altri cieli la loro forza di lavoro e la loro genialità, una vigile tutela, e un rispetto, quali si convengono alla nazione che si sente e vuole essere continuatrice severa e cosciente della grande eredità di Roma.

Addì 20 maggio 1927.

RAVA, relatore.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO,
2 GIUGNO 1927, V - N. 61.

A tutte le RR. Ambasciate e Legazioni d'Italia.

OGGETTO

Servizio all'estero delle Casse Postali
di risparmio.

Il R. Governo, per dare una nuova prova del proprio interesse a favore dei connazionali residenti all'estero, ha decretato l'aumento al 4.08 per cento del saggio di interesse da corrispondersi sui libretti delle Casse postali di Risparmio della serie speciale emigranti, ed ha abolito, nel contempo, l'imposta di ricchezza mobile che finora veniva percepita sugli interessi medesimi.

Poichè tale provvedimento è necessario che venga a conoscenza di tutti i connazionali residenti in codesto Paese, anche nell'intento di controbattere efficacemente la campagna che viene svolta a danno delle Casse postali dalla stampa sovversiva, si trasmette alla S. V. in congruo numero di copie dell'avviso, fatto appositamente stampare dal Ministero delle Comunicazioni, al quale l'E. V. è pregata di dare, nella maniera ritenuta più opportuna, la massima diffusione.

Con alta considerazione. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
(UFFICIO PASSAPORTI), 3 GIUGNO 1927, V - N. 62.

A tutti i RR. Uffici diplomatici e consolari.

OGGETTO

Rilascio visti su passaporti collettivi di
stranieri.

Allo scopo di agevolare l'afflusso in Italia delle correnti turistiche estere questo Ministero, d'accordo con quello dell'Interno, scostandosi in via eccezionale dal criterio di massima per cui, in mancanza di un documento consimile in Italia, si nega il riconoscimento del passaporto collettivo rilasciato da altri Stati, è venuto nella determinazione di autorizzare, previo le necessarie cautele, l'apposizione del visto anche su tali passaporti.

È necessario peraltro che i RR. Uffici nel trasmettere le richieste presentate ad essi per il visto su passaporti collettivi, pur quando si tratti di sudditi di Stati, per i quali non vige il regime del visto sui passaporti individuali, indichino l'itinerario esatto della comitiva, l'elenco nominativo dei componenti e del capo o dei capi di essa e diano il proprio parere, possibilmente corredato della menzione delle referenze offerte dagli interessati. Qualora la comunicazione preventiva dell'elenco nominativo non sia possibile, e le referenze eliminino, a giudizio del R. Ufficio, la necessità di particolari verifiche sui singoli individui, potrà bastare la comunicazione del numero, almeno approssimativo, dei componenti la comitiva e del nome del capo o dei capi di essa; dovrà tuttavia seguire l'invio di una copia dell'elenco nominativo appena questo sarà presentato per il rilascio del visto.

Il documento vistato dal R. Ufficio conterrà, oltre l'elenco numerico e nominativo dei gitanti, la riproduzione firmata di una dichiarazione che il capo della comitiva rilascerà al R. Ufficio, attestandovi: di conoscere le norme vigenti in Italia per il soggiorno ed il transito degli stranieri, e le condizioni a cui sia stato eventualmente subordinato il viaggio da lui guidato, di essersi assicurato che nessuno dei gitanti compresi nell'elenco è provvisto di un passaporto valido per l'ingresso in Italia, di impegnarsi a notificare all'Autorità di P. S. — che ne farà menzione sul documento — l'eventuale distacco di qualche gitante della comitiva, di essere infine a conoscenza che le Autorità di P. S. del Regno potranno per discrezionali e sopravvenute considerazioni impedire l'effettuazione del viaggio in qualche località compresa nell'itinerario preventivamente approvato.

Qualora la data dell'arrivo della comitiva in Italia non sia stata preventivamente precisata o sia stata in seguito modificata, il R. Ufficio all'estero curerà di segnalare telegraficamente l'arrivo della comitiva stessa all'Autorità di P. S. competente.

Sarà cura inoltre dei RR. Uffici di assicurarsi per quanto possibile che nessuno degli stranieri compresi nel documento collettivo sia provvisto di passaporto individuale valido per l'ingresso in Italia al fine di evitare che giunto nel Regno possa distaccarsi dalla comitiva, rendendo così difficile la vigilanza dell'Autorità di P. S.

Resta, d'altra parte, confermata la disposizione relativa agli apolidi e agli appartenenti alle nazionalità riguardo ai quali il rilascio del visto è soggetto al preventivo « nulla osta » ministeriale, di cui al nota bene della pagina 40 della « Raccolta delle Norme in vigore per il rilascio di passaporti a connazionali e per l'ingresso nel Regno di sudditi stranieri ». — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO,
6 GIUGNO 1927, V - N. 65.

Ai RR. Uffici diplomatici e consolari all'estero.

Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti del Regno.

Ai RR. Uffici di P. S. e di emigrazione ai confini di terra.

e per conoscenza:

Ai RR. Uffici e Delegati provinciali dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Espatrio artisti, professori di orchestra
e personale di teatro scritturato per
l'estero.

1. — Ad evitare che Compagnie drammatiche o liriche italiane, od artisti isolati, ingaggiati da impresari senza scrupoli, siano condotti all'estero col miraggio di sicuri guadagni e quindi abbandonati a loro stessi senza mezzi di sussistenza e di rimpatrio la Circolare n. 32 del 27 aprile 1925 del cessato Commissariato generale dell'emigrazione, dispone che sia depositata una somma sufficiente per il viaggio di rimpatrio in terza classe, qualora l'artista non sia in possesso di un biglietto di ritorno.

Mentre si conferma per intero la disposizione anzidetta, si avverte che le domande circa l'entità o sufficienza della cauzione per artisti primari e comprimari, lirici o drammatici, coristi, musicisti, o professori d'orchestra e del personale vario di teatro in genere, debbono essere indirizzate a questo Ministero. (Direzione Generale degli Italiani all'estero).

La cauzione può consistere in deposito di danaro, nel possesso del biglietto non trasferibile, per il viaggio di ritorno, o nell'impegno da parte della compagnia di navigazione di ricondurre nel Regno le persone che espatriano.

La norma vale così rispetto a Compagnie già formate, come per artisti scritturati isolatamente o che si rechino in cerca di scrittura, in paese estero senza eccezione. Nel caso che gli artisti intendano poi trasferirsi da un paese d'Europa in località transoceaniche, dovrà essere accordata dai RR. Consoli la vidimazione al passaporto previo deposito della cauzione in contanti, corrispondente al viaggio di rimpatrio in Italia, oppure dietro esibizione di un biglietto non trasferibile di ritorno. Non deve accettarsi però in questi casi la dichiarazione di garanzia rilasciata da una società straniera di navigazione.

2. — Le cauzioni versate in contanti, al titolo di cui sopra, dovranno essere trasmesse, mediante vaglia bancario o chèque

intestato o debitamente girato, a questo Ministero. Ugualmente si trasmetteranno a questo Dicastero i valori e titoli equivalenti nonchè le dichiarazioni di garanzia per il rimpatrio degli scritturati rilasciate dalle società nazionali di navigazione.

La restituzione a chi di ragione, della cauzione o del biglietto per ottenere il rimborso verrà ordinata quando gli artisti saranno tornati in Patria, ovvero quando essi abbiano preso dimora all'estero e su parere favorevole, in questo caso, del R. Console competente per territorio.

Parimenti è deferito al R. Console il giudizio sull'opportunità di provvedere al viaggio di ritorno quando il contratto sia rotto prima del termine stabilito, dovendosi in ogni caso ovviare a che la cauzione eventualmente depositata dall'impresario possa servire ad agevolare una ingiusta violazione degli obblighi assunti dall'artista verso di lui.

3. — In omaggio poi alle disposizioni delle recenti leggi sui Sindacati e Federazioni, si stabilisce che agli artisti lirici o drammatici che si recano all'estero per esercitarvi la loro arte, in seguito ad accordi con un'impresa teatrale qualsiasi, non debba essere concesso il passaporto se l'artista o l'impresario non esibiscono all'Ufficio della R. Questura competente a rilasciarlo, un contratto teatrale *vistato dalla Corporazione Nazionale dei Sindacati Fascisti o per essa dal rispettivo Sindacato Nazionale fascista Artisti o dagli Uffici tecnici da quest'ultimo dipendenti.*

Nel domandare quindi istruzioni circa la cauzione, le R. R. Questure dovranno premettere di aver preso visione del contratto o dei contratti muniti del visto anzidetto.

4. — Si avverte infine che le domande relative alla cauzione debbono essere fatte con sufficiente anticipazione e non telegraficamente. Solo nei casi di estrema urgenza, le competenti Autorità potranno rilasciare il passaporto ad artisti teatrali senza richiedere la preventiva autorizzazione di questo Dicastero, subordinatamente però al versamento di congrua cauzione corrispondente all'ammontare del viaggio in terza classe ferroviaria o a bordo, od alla esibizione del biglietto di ritorno, o della dichiarazione della società di navigazione, come è detto sopra. Di quanto sopra sarà data comunicazione telegrafica a questo Ufficio.

5. — Sui passaporti rilasciati ad artisti e persone facenti comunque parte di personale di orchestra o di spettacoli pubblici di teatro scritturate per l'estero, si dovrà annotare che i titolari hanno adempite le condizioni imposte colla presente circolare.

L'annotazione in parola dovrà essere ripetuta ad ogni espatrio per impedire che una volta in possesso del passaporto i titolari possano riespatriare successive volte senza dare le richieste garanzie per il viaggio di ritorno.

I RR. Ispettori di emigrazione nei Porti di imbarco ed i RR. Uffici di P. S. ai confini di terra, vorranno fare gli opportuni accertamenti al riguardo all'atto dell'espatrio delle predette categorie di persone..

Pregasi accusare ricevuta dando assicurazione. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO,
13 GIUGNO 1927, V. — N. 67-bis.

Alle RR. Ambasciate e Legazioni d'Italia in: Buenos Aires, Vienna, Brusselle, La Paz, Sofia, Praga, Santiago, Bogotà, San Yosè, Avana, Copenaghen, Cairo, Quito Reval, Helsingfors, Parigi, Berlino, Atene, Guatemala, Riga, Kaunas, Lussemburgo, Tangeri, Messico, Managua, Oslo, Aja, Panamá, Assunzione, Lima, Varsavia, Lisbona, Bucarest, San Salvador, Belgrado, Bangkok, Madrid, Stoccolma, Berna, Budapest, Montevideo, Caracas.
Ai RR. Consolati d'Italia in: Algeri, Tunisi, Melbourne, Monaco, Damasco.

OGGETTO

Limitazione movimento emigratorio.

Per eliminare abusi negli atti di chiamata dispongo che d'ora innanzi questi non possano essere rilasciati che da parenti a parenti fino al terzo grado, e cioè coniuge, figli, genitori, avi paterni e materni, fratelli e sorelle, zii paterni e materni. Prego impartire ai RR. Consolati dipendenti analoghe disposizioni avvertendo che debbono applicarle con rigoroso controllo. È ammessa deroga discrezionale tra parenti di grado più remoto in casi meritevoli di specialissima considerazione e sotto responsabilità dei RR. Consoli. Non debbono rilasciarsi o vidimarsi atti di chiamata fra estranei. Quando occorra si dovranno stipulare veri e propri contratti di lavoro contenenti precise clausole da approvarsi volta per volta dai RR. Consoli competenti che dovranno inviarli direttamente a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'estero) previo accurato esame delle condizioni e delle garanzie di serietà e solvibilità dei datori di lavoro. Quando queste non siano completamente tranquillanti i RR. Consoli dovranno rifiutare la loro approvazione. Richiamo l'attenzione dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari sulla responsabilità inerente a queste loro funzioni che voglio esercitate con la massima ocularità e severità. Mi riservo di emanare prossimamente ulteriori norme per addivenire ad una limitazione ancora maggiore nel movimento emigratorio. Fornisca assicurazione. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO,
17 GIUGNO 1927, V - N. 71.

Ai Sigg. RR. Consoli di Lituania, Estonia, Lettonia.

OGGETTO

Estensione della concessione X agli
emigranti stranieri.

La speciale concessione ferroviaria di cui alla circolare n. 134 del 28 dicembre 1926, a suo tempo trasmessa alla S. V. è stata estesa agli emigranti di codesto Stato che si recano a prendere imbarco in un porto italiano, su nave con patente di vettore. Di tale concessione possono usufruire dal punto o porto di confine al porto d'imbarco, le comitive di almeno 10 persone o paganti per tante.

Per ottenere l'applicazione della concessione in oggetto, le comitive debbono produrre alla stazione di confine da cui si inizia il viaggio sulle Ferrovie del Regno, *un elenco in duplice copia* rilasciato da V. S. dal quale risultino i componenti la comitiva con la indicazione per ciascuno del nome, cognome, età nazionalità, località originaria di partenza, porto d'imbarco. Inoltre, tale elenco, dovrà portare pure una dichiarazione della S. V. attestante che le persone in esso menzionate, si trovano in regola con le disposizioni vigenti in Italia in tema di emigrazione e polizia per quanto concerne il transito degli emigranti stranieri.

V. S. vorrà tener presente quanto sopra per le richieste che le pervenissero per parte degli emigranti di codesta nazionalità.

Gradisca, signor Console, gli atti della mia ben distinta considerazione. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO,
18 GIUGNO 1927, V - N. 72.

Ai Sigg. Prefetti del Regno.

Con la circolare n. 48 del 30 giugno 1925, che il cessato Commissariato Generale dell'emigrazione ha indirizzato ai signori Prefetti del Regno, si rendeva noto che i limitati posti di quota per gli Stati Uniti del Nord America erano riservati alle mogli, sole o con figli minorenni, rimaste lontane dal marito che risiedeva in quella confederazione da almeno quattro anni.

Le donne che trovandosi nelle condizioni richieste, hanno presentato la domanda secondo la procedura indicata nella circolare anzidetta, assorbono il limitato contingente di visti in quota per molti

anni ancora. Esse perciò, debbono essere distribuite in parecchi anni fiscali. Nella prelazione delle domande, questo Ministero si ispira a criteri obbiettivi, come ad es. la maggiore lontananza dal marito e, specialmente, le benemerienze militari di questi. A tutte le donne che hanno dimostrato che i mariti, durante la guerra, rimpatriarono per rispondere alla chiamata alle armi, oppure che i mariti espatriati dopo la cessazione delle ostilità, prestarono servizio militare in zona di guerra, è stata data la preferenza nei turni di partenza.

Nell'eventualità, però, che alcune di tale donne non abbiano pensato ad allegare alle domande, o trasmettere successivamente, i documenti militari dei mariti, si prega la S. V. di volere, col mezzo che riterrà opportuno, invitare le mogli di ex combattenti di codesta provincia, che si siano uniformate alle istruzioni contenute nella circolare 48 anzidetta, a trasmettere a questo Ministero i documenti che attestino appunto la qualità di ex combattente del marito. —
GRANDI.
